



Ispettorato Territoriale del Lavoro di CHIETI-PESCARA

cap. 66100 - Chieti – Via Spezioli n.32 – C.f. 97900660586

DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI SNACK, MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI INSTALLATI NELLE DUE SEDI DELL'ITL DI CHIETI-PESCARA – **PROPOSTA D'AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA.**

IL DIRETTORE

VISTI il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149, con il quale è stata istituita l'Agenda denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro (in breve INL), ed i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il D.D. n. 73/2023, con il quale l'incarico di dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara è stato conferito allo scrivente per il periodo dal 06/11/2023 al 05/11/2026;

VISTA la nota del Direttore dell'INL, prot. n.22 del 24/01/2024, con la quale è stato comunicato il differimento al 1° gennaio 2025 della piena operatività delle competenze delle Direzioni Interregionali del Lavoro relative alle procedure d'affidamento contrattuale di lavori, servizi e forniture inerenti agli Ispettorati Territoriali del Lavoro;

RITENUTA, dunque, la propria competenza a provvedere in merito alla procedura in oggetto;

VISTO il D. Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento all'art.13, il cui comma 1 stabilisce che le disposizioni del Codice si applicano ai contratti d'appalto e di concessione, e agli articoli 176 e seguenti, i quali dettano norme specifiche in materia di concessioni;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'Autorità nazionale anticorruzione, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016, aggiornate con delibere del Consiglio n.206 del 01/03/2018 e n.636 del 10/07/2019;

CONSIDERATO che, al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa ai dipendenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara ed offrire un ambiente d'attesa maggiormente confortevole all'utenza, appare opportuno continuare a fruire, nelle due sedi di Chieti e di Pescara dell'ITL, di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack, come sinora avvenuto sulla base d'affidamento in concessione triennale, ad operatore di mercato specializzato, del relativo servizio a pagamento, in scadenza il 31 maggio 2024;

PRESO ATTO che, in ragione della menzionata scadenza dell'attuale concessione, la nuova procedura d'affidamento in concessione del suddetto servizio, per la durata di tre anni, a canone prefissato e con richieste d'offerta a ribasso percentuale sul prezzario inizialmente stabilito, avviata, in modalità digitale, mediante Rdo tramite Mepa, come da determina a contrarre dello scorso 13 maggio, non è andata a buon fine, non essendo stata presentata nel termine dato alcuna offerta da parte degli undici operatori economici invitati;

RILEVATO che l'operatore economico uscente non è era compreso tra le imprese invitate con la citata Rdo tramite Mepa, non risultando censito a sistema;

CONSIDERATO che, comunque, perdurano le medesime esigenze di fruizione del sopra menzionato servizio, a beneficio dei lavoratori dell'ITL e dell'utenza e nell'interesse dell'ITL;

RITENUTO, dunque, necessario, al fine di non privare improvvisamente le sedi del servizio in parola, valutare, compatibilmente con i vincoli normativi vigenti (considerata la mancata previsione di una proroga delle concessioni da parte, prima, dell'art. 168 del D. Lgs. n.50/2016 - nel caso, come quello in oggetto, in cui non sia stabilito negli atti di procedura l'eventualità di una proroga - e, ora, da parte del vigente art.178, comma 5, del D. Lgs. n.36/2023), la possibilità di proporre, in via d'urgenza e per un periodo limitato,

l'affidamento della concessione de qua all'operatore uscente alle medesime condizioni della suddetta Rdo andata deserta, effettuati gli indispensabili adattamenti legati alla minor durata prevista della concessione;

CONSIDERATO che, rispetto alla stima del valore di concessione effettuata in occasione della citata Rdo andata deserta, pari ad euro 70.000 per i tre anni di concessione, una concessione del servizio in parola limitata a soli due mesi sarebbe contenuta, in proporzione, nel valore di euro 3.889,00=;

RILEVATO che l'art.50 del D. Lgs. n.36/2023, in materia d'appalti sotto la soglia di rilevanza europea, applicabile, per analogia, anche al caso in oggetto - in cui al momento non risulta possibile avviare tempestivamente l'apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, già adottata, a norma dell'art.187 del medesimo provvedimento legislativo, con la determina dello scorso 13 maggio - prevede, per le stazioni appaltanti (e, dunque, ragionevolmente, anche per gli enti concedenti impossibilitati ad attuare tempestivamente la menzionata procedura stabilita dal citato art.187), la possibilità d'affidamento diretto di servizio ad operatore economico, senza consultazione di altri operatori;

RITENUTO, pertanto, legittimo e appropriato proporre, in via d'urgenza, data l'imminente scadenza dell'attuale concessione e nelle more dell'avvio di una nuova Rdo tramite Mepa, un affidamento diretto della concessione de qua all'operatore economico uscente, per la durata di due mesi, alle medesime condizioni di canone di concessione - in proporzione alla limitata durata del contratto proposto -, nonché di prezzario dei generi alimentari in vendita e di disciplinare, già prospettate ai partecipanti alla Rdo andata deserta;

CONSIDERATO, di conseguenza, di dover proporre all'operatore economico uscente, per i due mesi previsti di concessione in via d'urgenza, un canone di concessione proporzionato a quello di € 900,00 annui per ciascun distributore installato in ognuna delle due sedi di Chieti e di Pescara, stabilito nella suddetta Rdo, per un triennio, e, dunque, di dover proporre un importo complessivo bimestrale, per ciascuno dei due distributori delle due sedi, di € 150,00, pari ad un canone di concessione totale di € 300,00 per tutta la durata bimestrale del contratto per le due sedi;

CONSIDERATO, altresì, di dover proporre l'applicazione di un listino prezzi delle bevande e degli snack, in vendita con i distributori automatici, non superiore al Prezzario posto a base delle offerte nella citata Rdo e allegato alla presente (Allegato B);

DATO ATTO che la controprestazione dell'Amministrazione concedente a favore del prospettato concessionario consisterà unicamente nel riconoscimento del diritto, di quest'ultimo, a gestire e sfruttare economicamente il servizio di somministrazione automatica di generi alimentari per due mesi nelle due sedi dell'ITL, senza oneri per l'Amministrazione, dal momento che il proposto concessionario sarà remunerato unicamente attraverso i proventi dell'erogazione di tale servizio, assumendosene il rischio imprenditoriale;

VISTO l'art.19 del D. Lgs. n.36/2023, il quale ordinariamente impone anche agli enti concedenti d'assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali a disposizione degli enti concedenti;

CONSIDERATO che, conseguentemente, anche per lo svolgimento della presente procedura di concessione l'ITL, quale ente concedente, dovrebbe avvalersi delle P.A.D., ossia delle piattaforme d'approvvigionamento digitale certificate, come, ad esempio, il M.e.p.a.;

VISTO, tuttavia, il Comunicato del Presidente ANAC del 10/01/2024 (*Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.*) il quale chiarisce che soltanto "[...] A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate [...]";

RITENUTO, pertanto, di poter procedere, per la proposta d'affidamento della concessione in parola per un periodo di soli due mesi, corrispondente - come detto - ad un valore di concessione inferiore ai 5.000 euro, in deroga all'utilizzo delle P.A.D., ossia, in via diretta, nelle forme d'uso nel commercio;

VALUTATO, dunque, legittimo per quanto detto e opportuno in riferimento all'imminente cessazione del servizio in concessione, proporre l'affidamento, in via diretta e d'urgenza, di una nuova concessione del servizio in parola, per la durata di soli due mesi, all'operatore uscente, nelle richiamate forme ordinarie e alle stesse condizioni della Rdo andata deserta, nelle more dello svolgimento in tempo utile di una nuova Rdo tramite Mepa;

DATO ATTO che dovranno essere comunque rispettati i criteri di cui ai CAM per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro, approvati con D.M. Ambiente 06/11/2023 (GURI 2 dicembre 2023 n.282), nonché i relativi adempimenti previsti a carico del fornitore del servizio;

RITENUTO, dunque, di poter proporre l'affidamento della concessione in oggetto, come sopra indicato e motivato, dettagliando, altresì, in apposito Capitolato tecnico, accluso alla presente determina, ulteriori aspetti procedurali e caratteristiche del servizio in concessione;

DATO ATTO dell'insussistenza, in capo al sottoscritto dirigente precedente, di situazioni di conflitto d'interessi, ostative all'avvio, allo svolgimento e alla definizione della presente procedura di concessione, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n.36/2023;

RIBADITA l'urgenza di provvedere, in considerazione dell'imminente scadenza della concessione in essere;

DETERMINA

di proporre in affidamento diretto, nelle forme d'uso nel commercio, per le motivazioni in premessa, la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di snack, a pagamento, a dipendenti ed utenti, a mezzo di due distributori automatici, uno per ognuna delle due sedi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara, a Chieti, in Via Spezioli n. 32, e a Pescara, in Via Tiburtina Valeria 54/1, all'operatore uscente GDM Service di Di Marco Ivano, con sede in Via P. Togliatti n.37 a MOSCIANO SANT'ANGELO (TE), C.F. DMRVNI70D08F764A, p. IVA 01029100672, per la durata di due mesi, dal 1° giugno 2024 al 31 luglio 2024, al canone fisso e complessivo di concessione di euro 300,00, per l'intera durata bimestrale della concessione.

A tal fine, stabilisce che:

- le regole di proposta concessione del servizio sono contenute nel Capitolato tecnico, che è allegato alla presente determina (Allegato A);
- il relativo contratto di concessione sarà stipulato nelle forme d'uso nel commercio, mediante scambio documentato, per via telematica, di proposta ed accettazione;
- il Responsabile di procedimento di seguito indicato procederà alla verifica, a pena di revoca dell'affidamento e di recesso dal contratto, del perdurante possesso, da parte dell'individuato concessionario, dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 94 D. Lgs. 36/2023, nonché degli altri requisiti obbligatori secondo la normativa vigente;
- la durata proposta del contratto è di due mesi, con decorrenza dal 01/06/2024, data prevista per l'effettiva messa in opera dei distributori, e termine della concessione al 31/07/2024, fatte salve le cause di cessazione anticipata del contratto, ai sensi di legge e di Capitolato;
- il canone di concessione proposto, in misura fissa, è stabilito in euro 300 per l'intera durata bimestrale del contratto, come specificato in premessa;
- il servizio, come da contratto, sarà disciplinato dalla legge, dai regolamenti in materia, dal Capitolato e, per la parte economica, vi sarà l'obbligo del concessionario del servizio a versare il canone, nella misura stabilita, sul conto di tesoreria dell'INL, secondo le modalità e i termini indicati dall'Amministrazione, e ad applicare ai clienti un listino prezzi non superiore al Prezzario qui allegato (allegato B);
- le spese di contratto sono a carico del concessionario del servizio;
- il R.U.P. è il dirigente dell'ITL;
- il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento e per quella esecutiva del contratto, designato ai sensi dell'art.15, comma 4, del D. Lgs. n.36/2023, è il Dott. Carlo Caggia, Responsabile del Team Contabilità dell'I.T.L. di Chieti-Pescara, il quale interverrà a tale titolo nella presente procedura previa dichiarazione d'insussistenza di motivi ostativi, ai sensi di legge.

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Informativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali del suddetto operatore economico saranno trattati dall'INL, con sede in Roma, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale ed unicamente ai fini dell'affidamento della concessione in oggetto, nonché della successiva stipula e gestione del contratto.

L'INL tratterà i menzionati dati personali con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale. Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'esclusione dall'accesso alla suddetta procedura di concessione.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito dell'INL, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Per tutto quanto non stabilito nella presente determina e nei relativi allegati, si applicherà la normativa vigente.

Si allegano:

- 1) Capitolato tecnico (Allegato A);
- 2) Prezzario (Allegato B).

IL DIRIGENTE
Dott. Luca Camplesse